

IMPOSTE SUL REDDITO

Incasso giuridico tra certezze e dubbi

di **Alessandro Bonuzzi**

La tesi dell'**incasso giuridico** ha da sempre fatto discutere gli addetti ai lavori e creato non pochi problemi alle società e ai loro soci.

Il principio è stato introdotto dall'Amministrazione finanziaria, la quale, con la [C.M. 73/E/1994](#), ha affermato che la **rinuncia**, da parte del socio, di crediti vantati verso la società, correlati a **redditi tassati per cassa**, presuppone l'incasso – appunto giuridico – dei crediti medesimi in capo al socio stesso, con conseguente obbligo di **tassazione** dell'importo rinunciato.

È il caso, ad esempio, del **socio-amministratore** persona fisica che, con l'obiettivo di **patrimonializzare** la società partecipata, rinuncia al **TFM**.

L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della questione con la recente [risoluzione 124/E/2017](#) riguardante una fattispecie in cui i **quattro amministratori** - persone fisiche non imprenditori - di una Srl hanno **rinunciato** al proprio TFM al fine di **accrescerne** il patrimonio.

In particolare, il consiglio di amministrazione era composto da **2 amministratori-soci** e **2 amministratori non soci**. Interpellata in merito al trattamento fiscale da applicare ai soci e alla società, l'Agenzia ha precisato che:

- con riferimento ai **rapporti amministratori-soci e società**, la Srl non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva ma i crediti rinunciati devono essere assoggettati a **tassazione in capo ai soci-amministratori** in applicazione dell'incasso giuridico, con conseguente incremento del **valore fiscale delle loro partecipazioni**;
- con riferimento ai **rapporti amministratori-non soci e società**, la Srl, laddove abbia dedotto gli accantonamenti TFM nei periodi d'imposta di **maturazione**, deve **tassare** la **sopravvenienza attiva** emergente e gli amministratori non scontano **alcuna imposizione**.

Dal **documento di prassi** si comprende che il meccanismo dell'incasso giuridico è volto a evitare un **salto d'imposta** consistente nella circostanza che, per effetto della rinuncia del credito da parte del socio, si incrementa il valore fiscale della sua partecipazione nella società. Difatti, precisa la risoluzione, *“per gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del cd. incasso giuridico non si applica ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale”*.

Nonostante la tesi del Fisco sia per certi versi logica e, quindi, sembrerebbe funzionare nei

pesi e contrappesi, vi sono alcune argomentazioni che, se considerate, potrebbero portare a ritenerla **non** del tutto **ragionevole**.

In primo luogo l'**assenza di un fondamento normativo**: l'incasso giuridico è un istituto **creato** dall'Agenzia. Al contrario, la disposizione di riferimento – collocata all'interno del Tuir tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – stabilirebbe che sono soggetti a tassazione “*le **somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore***” (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir). Sicché, nell'ipotesi di rinuncia al TFM, mancando il **presupposto** della **cassa**, non dovrebbe emergere alcuna materia imponibile in capo all'amministratore. Peraltro, lo stesso concetto varrebbe nel caso dell'**amministratore professionista** ai sensi dell'articolo 54, comma 1, Tuir; va, infatti, tenuto presente che l'incasso giuridico trova applicazione anche in quest'ultima ipotesi.

Inoltre, va considerato che la rinuncia non comporta **alcuna monetizzazione** del credito, ma al più l'incremento del valore della partecipazione posseduta dal socio. A parere della **FNC**, “*che tale situazione **non possa considerarsi equivalente** a quella dell'incasso del compenso correlato al credito rinunciato è **comprovato** dalla circostanza che all'atto del definitivo realizzo della partecipazione il maggior valore rappresentato dal credito potrebbe essere **svanito** e non è certo che si tramuti in un incasso effettivo di un corrispettivo in denaro o in natura di ammontare corrispondente, **per cui per un reddito tassabile per cassa sarebbe irrazionale prelevare l'imposta sin dall'epoca della rinuncia**, e tale irrazionalità è tanto più evidente e marcata quanto maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra la rinuncia del socio al credito e il successivo realizzo della partecipazione*” (Documento FNC 30.6.2016).

In termini più pratici, applicando l'incasso giuridico, si arriva a tassare un soggetto – il socio rinunciante – che probabilmente **non** ha nemmeno le **risorse finanziarie** per far fronte all'obbligazione tributaria non avendo percepito alcunché. Proprio quest'ultima riflessione fa capire che l'indirizzo dell'Agenzia “**traballa**” sotto il profilo dell'equità e della capacità contributiva.

Seppur tutte queste argomentazioni parrebbero idonee quantomeno a “scalfire” la posizione del Fisco, non è però di questo avviso la **giurisprudenza che in più riprese ha avallato la tesi dell'incasso giuridico**. La stessa [risoluzione AdE 124/E/2017](#) cita l'[ordinanza n. 1335/2016](#) della Cassazione riguardante proprio le rinunce a crediti derivanti dalle indennità di fine mandato spettanti a due soci-amministratori.

Pertanto, **almeno** in attesa di un auspicabile **dietrofront** dei giudici di legittimità, per non incorrere in contestazioni difficilmente contrastabili, non resta che **adeguarsi** all'indirizzo dell'Agenzia.

